



## **SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI FINO AL 31/07/2022**

Al fine di sostenere le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e **le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche**, con la conversione in legge del DL 17/2022, all'art.7 sono stati introdotti i commi 3-bis e 3-ter che sospendono fino al 31 luglio 2022 i termini di versamenti fiscali e previdenziali/assistenziali degli enti sportivi in scadenza nel periodo 01 maggio 2022 -31 luglio 2022.

La sospensione dei versamenti riguarda:

- Le **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (art 23 e 24 DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta ( si tratta delle ritenute sui redditi di lavoro subordinato e su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, es. collaborazioni coordinate e continuative).  
**La proroga non riguarda le ritenute sul lavoro autonomo e sui cd. "compensi sportivi" art 67 lett. m) T.U.I.R.**
- i contributi **previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** (INAIL) sempre inerenti a rapporti di lavoro subordinato e assimilati;
- l'**imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi** in scadenza fino al 31/07/2022 (si ricorda che AE nella circ. 3/E/2022 ha indicato che non sono sospesi i versamenti dell'IRAP, in quanto non costituisce una imposta sui redditi).

I predetti versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- ✓ in un'unica soluzione entro il 31.08.2022;
- ✓ rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di uguale importo, pari al 50% del totale dovuto, con la prima rata da versare entro il 31 agosto 2022 e con ultima rata (dicembre 2022), pari al valore residuo, da pagare entro il 16.12.2022

**ATTENZIONE:** la proroga dei versamenti non riguarda tutte le FSN, gli EPS, le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche, ma solamente quelle che «operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020» come chiarito dalla Circolare 3/E del 04.02.2022 dell'Agenzia delle Entrate emanata in occasione della precedente sospensione dei versamenti prevista dalla L. 234/2021.